

N. 00946/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2014, proposto da:

Canove Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Poggi, Michele Misino, Aurelio Bianchini D'Alberigo, con domicilio eletto presso Aurelio Bianchini D'Alberigo in Venezia, S. Croce, 269;

contro

Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Biancardi, Isabella Sorio e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;
Comune di Affi;

per l'annullamento:

della determinazione n. 5693 del 31 dicembre 2013, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, Ing. Carlo Poli, ha rigettato l'istanza acquisita al protocollo n. 63941 del 24 giugno 2013 di Canove S.p.A., di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di "Ampliamento centro commerciale Grand'Affi Shopping Center" sito in località Canove, Comune di Affi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato:

che con istanza 24 giugno 2013 la ricorrente ha chiesto la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 152 del 2006, del progetto di ampliamento per una superficie di 1656 mq. del centro commerciale in epigrafe;

che si tratterebbe di struttura mai sottoposta a procedura di VIA con superficie di vendita complessiva superiore agli 8000 mq., ossia grande struttura di vendita, per la quale la normativa regionale prevede direttamente la procedura di VIA e non quella preliminare di verifica di assoggettabilità;

che con nota dell'11 ottobre 2013 la società ha presentato osservazioni a sostegno della richiesta della procedura di verifica di assoggettabilità richiamando analoga vicenda esaminata dalla commissione VIA della provincia di Venezia;

che invece la Commissione adita, nella seduta del 18 ottobre, ha ritenuto di ribadire la necessità di attivare direttamente la procedura di VIA, richiamando anche quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale del Veneto 3 maggio 2013 numero 575 circa la generale sottoposizione a VIA delle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 8000 mq.;

che corrispondentemente è stata data comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n.241/90 dell'intenzione di concludere il procedimento di verifica con la reiezione dell'istanza;

che la società ha presentato osservazioni, negate e confutate dalla commissione provinciale VIA, con la successiva adozione del provvedimento di diniego;

che lo stesso viene impugnato lamentando il conflitto con il combinato disposto degli articoli 6 e 20 del codice dell'ambiente, degli articoli 28, comma quattro della legge regionale del Veneto numero 50 del 2012, essendo presentata la domanda di ampliamento ai sensi della normativa transitoria che prevede il rispetto della normativa in materia edilizia ambientale e viabilistica, di cui alla legge regionale 15 del 2004, alla stregua della quale normativa l'articolo 18 da un lato assoggetta a VIA le grandi strutture di vendita di superficie superiore a 8000 m quadri, dall'altro richiama per le varianti a tali tipologie commerciali la disciplina in tema di valutazione d'impatto ambientale di cui all'articolo tre, comma uno lettera d), e lettera e) della legge regionale del Veneto numero 10 del 1999;

che trattandosi di ampliamento pari a circa il 10% della superficie già autorizzata e prevedendo la normativa citata la procedura diretta solo per le varianti che comportano un incremento superiore al 25% delle dimensioni originarie, la richiesta dell'amministrazione provinciale sarebbe eccedente la previsione normativa;

visto l'atto di costituzione dell'amministrazione provinciale;

ritenuto:

che l'art.28 comma 4 della legge regionale Veneto citata prevede testualmente che le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ampliati, con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al 20% della superficie autorizzata e comunque entro il limite massimo di 2500 m², nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché della normativa in materia ambientale, edilizia e viabilistica di cui alla legge regionale numero 15 del 2004, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a iniziare i lavori entro e non oltre il termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende decaduta. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP con le modalità di cui al capo VI della legge regionale 13 agosto 2004, numero 15;

che è dunque chiaro l'intento di promuovere investimenti immediati a rafforzamento delle strutture esistenti sul presupposto che ciò non incontri particolari difficoltà di ordine urbanistico o ambientale, prevedendosi rigide condizioni quali la presentazione della domanda entro il 1 marzo 2013, l'impegno a iniziare i lavori entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il limite massimo di superficie, la conformità urbanistica dell'ampliamento e il rispetto delle regole ambientali, edilizie e viabilistiche tratte dalla legge regionale n.15/2004, affidandosi allo sportello unico comunale il potere di rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento: come chiarito nell'elaborato informativo pubblicato in calce alla legge, si tratta di una facoltà dell'operatore che è legittimato a esercitare una tantum, previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive del comune competente, trovando applicazione le disposizioni procedurali in materia di conferenza di servizi di cui al capo VI della legge regionale numero 15 del 2004;

che l'articolo 22 della legge regionale del Veneto numero 50 del 2012 prevede che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8000 mq. siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale;

che accedere alla interpretazione sostenuta dalla ricorrente comporterebbe la conseguenza di sottrarre alla predetta valutazione significative porzioni delle strutture commerciali esistenti nel territorio regionale ;

che se è vero che la normativa ambientale nazionale non distingue alcuna soglia dimensionale, è consentito che tale limite sia individuato dal legislatore regionale;

che appare significativo come con la legge del 2012 la Regione Veneto abbia ampliato l'ambito degli interventi assoggettati alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, prevedendo la verifica di assoggettabilità per tutte le grandi strutture con superficie di vendita superiore ai 2500 m quadri, laddove l'articolo 18 della legge numero 15 del 2004 escludeva dalla verifica di assoggettabilità le grandi strutture di vendita di dimensione inferiore a 4000 m quadri e quelle di dimensione compresa fra 4000 e 8000, qualora non accompagnata dalla contestuale presenza di attività di intrattenimento, somministrazione alimenti e bevande e artigianali;

che dunque e in definitiva il richiamo alla normativa edilizia e ambientale esistente di cui all'articolo 28 comma quattro deve essere interpretato nel senso di una eccezionale possibilità ampliativa consentita alle strutture di vendita esistenti, fatta salva tuttavia la necessità di rispettare quanto previsto ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento;

che ciò rileva a fortiori nel caso in cui, per effetto della normativa esistente, la struttura non sia stata a suo tempo sottoposta ad alcuna previa verifica ambientale;

che il ricorso deve dunque essere respinto pur sussistendo ampie ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)